



## POTENZIAMENTO DELLO STADIO OSSIDATIVO DEL DEPURATORE MEDIANTE TECNOLOGIA ANAMMOX

### VERIFICA DI OTTEMPERANZA DGRER 2145 del 22/11/2019

**ALLEGATO 5**

**Relazione**

DATA PROGETTO:

MAGGIO 2025

#### PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:

REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	EMISSIONE	KG	SB	GB	GIUGNO 2018

Facendo seguito alla richiesta pervenuta via pec prot. num. 75784/2025 del 22/04/2025 si trasmette la presente relazione che ha lo scopo di fornire gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nella DGR 2145 del 22/11/2019.

La stessa Delibera dava altresì atto che *la verifica di ottemperanza delle prescrizioni del provvedimento di VIA, spettava per quanto di competenza, come specificato nelle singole prescrizioni, a:*

- ARPAE Ravenna;
- ARPAE Bologna;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- Provincia di Ravenna;
- Terna Rete Italia spa;
- Unione della Romagna Faentina;

*precisando che laddove la prescrizione non riporti con precisione i tempi e le modalità per le attuazioni della verifica di ottemperanza, la stessa dovrà essere effettuata durante i controlli svolti dall'autorità competente nell'esercizio delle proprie funzioni.*

In seguito, Caviro Extra è stata oggetto di numerose ispezioni effettuate dagli enti sopra citati, in particolare ArpaE Ravenna e Unione della Romagna Faentina.

La valutazione di conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA viene effettuata durante le verifiche ispettive condotte da ArpaE ai sensi dell'art. 29-decies com.3 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## **ANALISI DEL CONTESTO**

Il procedimento di PAUR con annessa VIA viene presentato il 14 dicembre 2018 congiuntamente da Caviro Extra SpA e da Enomondo srl, in quanto progetti interconnessi.

Relativamente a Caviro Extra SpA le opere di progetto erano relative a:

- potenziamento dello stadio ossidativo dell'impianto di depurazione acque reflue aziendali mediante tecnologia Anammox;
- inserimento di impianto di terzi per la produzione di biosolfato di calcio da fanghi di depurazione;
- realizzazione di nuovo piazzale su cui verranno ri-allocati i fanghi centrifugati EER 020705.

Inoltre, si richiedeva l'incremento dei quantitativi di rifiuti speciali liquidi e/o fangosi non pericolosi conferiti, in conto terzi, tramite mezzi mobili, destinati a trattamento biologico (R3)

nel depuratore aziendale per la produzione di biogas da 260.000 t/anno a 350.000 t/anno lasciando inalterate le tipologie di rifiuti già autorizzati.

L'incremento richiesto era progressivo in relazione alla realizzazione degli interventi di progetto, ovvero:

- primo step: incremento di 20.000 t/anno senza nulla mutare;
- secondo step: ulteriore incremento di 70.000 t/anno previa realizzazione impianto Anammox e nuovo impianto di produzione Ammendante Compostato con Fanghi di Enomondo.

Relativamente ad Enomondo le opere di progetto erano relative a:

- nuovo capannone per la produzione di Ammendante Compostato con Fanghi;
- nuova tettoia tamponata per lo stoccaggio di Ammendante Compostato con Fanghi;
- nuovi piazzali per lo stoccaggio di scarti ligneo-cellulosici;
- adeguamento viabilità.

A seguito di revisione progettuale scaturita dagli esiti dei lavori della conferenza dei servizi il progetto iniziale è stato oggetto di modifiche, la principale dettata dalla necessità di generare EoW, Ammendante Compostato con Fanghi e Biosolfato di calcio, senza soluzione di continuità a partire dalla digestione anaerobica di rifiuti aventi codici EER 02 XX XX, al fine di ovviare ad un vuoto normativo, allora ancora irrisolto, in tema di fanghi per destino agronomico prodotti da impianti che trattano sia reflui interni che rifiuti conferiti da terzi.

L'iter istruttorio terminava con l'emissione della DGR 2145/2019 e l'allegato provvedimento di AIA nr 5292 del 15/11/2019 per Caviro Extra e DGR 2144/2019 e l'allegato provvedimento di AIA nr 5291 del 15/11/2019 per Enomondo.

Il 02 marzo 2020 Caviro Extra ed Enomondo inviavano al Servizio VIPSA della Regione una richiesta congiunta di modifica DGR 2144 e 2145 che veniva accolta con nota del 16 aprile 2020.

In data 26 maggio 2020 si procedeva con la presentazione di MnS AIA per entrambe le società, all'esito della quale per Caviro Extra il provvedimento 5292/2019 veniva aggiornato dal provvedimento 4591 del 30/09/2020, normando uno scenario operativo diverso che nella sostanza rendeva superato quanto riportato nella sezione C1.3) del provvedimento 5292/2019 di seguito riportata:

/

## STEP 2 (da attuare entro il 31/12/2022)

### Caviro Extra spa

D.Lgs. n. 152/06 e smi, Allegato VIII, punto 5.3.b.1 - "Il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza: 1) trattamento biologico"; nel depuratore aziendale, sezione anaerobica, vengono conferiti rifiuti liquidi o fangosi non pericolosi, prodotti da terzi, per l'operazione di recupero R3 per la produzione di biogas, ammendante compostato con fanghi, gesso di defecazione da fanghi, per un quantitativo massimo annuo pari a 350.000 t direttamente in ingresso ai digestori e 40.000 t in qualità di strutturanti direttamente alla fase di compostaggio con fanghi:

- 350.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi liquidi o palabili secondo i codici EER previsti nei paragrafi successivi;
- 30.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sfalci e potature del verde pubblico e privato, EER 200201;
- 10.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sovvalli provenienti dalla vagliatura degli ammendanti prodotti da Enomondo srl (ACM, ACF, ACV), EER 191212.

poiché si trasferiva la produzione degli ammendanti nell'AIA di Enomondo e in quanto si dichiarava che non veniva più realizzato Anammox abbassando il tetto autorizzativo finale da 350.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi per digestione anaerobica a 320.000 t/anno, quantitativo che era stato dimostrato essere adeguato al trattamento ossidativo esistente.

A tal proposito il provvedimento 4591/2020 in vigore, nella DETERMINA stabilisce:

2. **di aggiornare** con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta **Caviro Extra spa**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, e P.IVA 02274140397, nella persona del gestore Sig. Gabriele Bassi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di lavorazione prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai punti 6.4.b2 e 5.3.b1 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs n.152/2006 e smi **come di seguito riportato**:
  - la gestione del nuovo **impianto per la produzione di ammendante compostato con fanghi (ACF)** inserita nel provvedimento di AIA n. 5292 del 15/11/2019, non viene svolta da Caviro Extra spa e **viene trasferita in capo ad Enomondo srl** (come già la realizzazione), per cui si provvederà ad inserirla tramite opportuno aggiornamento, nel provvedimento di AIA n. 5291 del 15/11/2019 in capo ad Enomondo srl; cui tutti i riferimenti alla gestione di tale nuovo impianto riportati nell'AIA n. 5292/2019 sono da intendersi non pertinenti allo svolgimento delle attività di Caviro Extra spa nel sito di via Convertite n. 8, Comune di Faenza;
  - con il rilascio del presente provvedimento, il quantitativo totale di rifiuti ammessi alla digestione anaerobica è pari a **320.000 t/anno** e può essere avviato l'impianto per la produzione di gesso di defecazione da fanghi da destinare all'utilizzo agronomico come correttivo ai sensi del D.Lgs 75/2010; la gestione di tale impianto deve essere in capo a Caviro Extra spa, svolta nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento;

e introduce il seguente:

3. **entro la data prevista dalla DGR 2145 del 22/11/2019 il completo set up migliorativo dovrà essere realizzato, nel caso in cui la ditta decida diversamente occorrerà procedere con una verifica di assoggettabilità a VIA per valutare in modo definitivo e permanente le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico sottoposto all'esame;**

L'efficacia temporale per la realizzazione del progetto così come definito nella DGR 2145/2019 è in 5 anni dalla sua data di pubblicazione sul BURERT (nr 413 del 12/12/2019), ovvero 12/12/2024.



Nel provvedimento AIA 4591/2020 è chiaramente indicato che si procede:

- b) alla riduzione del quantitativo richiesto di rifiuti destinati ad R3 – digestione anaerobica, da 350.000 t/a a 320.000 t/a, con conseguente decremento degli impatti generati dal traffico veicolare sia in relazione ai minori input (rifiuti agroalimentari) che minori output (fanghi tal quali o biosolfati), ma con conseguente diversa attuazione di quanto autorizzato con lo Step 2 previsto nell'AIA vigente: avvio degli impianti di produzione ACF e biosolfato, ma non realizzazione della tecnologia Anammox sulla sezione aerobica del depuratore aziendale;

quindi si esclude definitivamente dal set up migliorativo la realizzazione di Anammox, mentre vengono realizzati i piazzali e l'impianto di produzione biosolfato, nonché gli interventi di progetto in capo ad Enomondo, impianto di compostaggio per la produzione ACFa e relativa tettoia di stoccaggio.

La *verifica di assoggettabilità a VIA* è quel procedimento preliminare che valuta se un progetto possa causare impatti ambientali significativi e negativi. Caviro Extra *non ha deciso diversamente* rispetto a quanto autorizzato con provvedimento 4591/2020 e per l'emissione del quale ogni valutazione di impatto ambientale era stata condotta da parte dell'AC confermando in esito l'emissione dell'AIA 4591/2020 ove si legge:

**RISCONTRATO** che che la sezione ossidativa esistente, anche senza l'introduzione della tecnologia Anammox sarà in grado di far fronte alla quota incrementale di reflui derivanti dalla sezione anaerobica conseguente all'aumento fino a 320.000 t/a di rifiuti non pericolosi ammessi alla stessa sezione anaerobica;

Alla luce di quanto sopra la scrivente Caviro Extra ha ritenuto che l'assetto attuale autorizzativo sia stato esaustivamente valutato dall'AC e il riferimento all'“*autorizzazione sui quantitativi temporanea*”, desumibile da una corrispondenza tra ArpaE e Regione di cui si ignora la ratio sottostante, sia *ipso facto* legato all'incremento da 320.000 t/anno a 350.000 t/anno senza realizzazione di Anammox, unica condizione per la quale avrebbe avuto ragion d'essere svolta una *verifica di assoggettabilità a VIA*.

Ne è una dimostrazione il fatto che Caviro Extra non solo ha semestralmente inviato una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi autorizzati in PAUR nel periodo da novembre 2020 a maggio 2022 data di termine di realizzazione, ma ha sempre gestito l'attività in piena trasparenza e comprovata conformità rispetto a quanto prescritto nella sezione D del provvedimento 4591/2020 che sostituisce i paragrafi da D2.4 a D2.18 del provvedimento 5292/2019, come si evince dai rapporti ispettivi rilasciati da ArpaE ST di Ravenna il 12/05/2022 e il più recente emesso il 10/02/2025 nonché dai PdM trasmessi annualmente ai sensi dell'art. 29-undecies D. Lgs. 152/06.

## VERIFICA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Si procede di seguito alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla DGR 2145/2019.

1. *i rifiuti speciali liquidi non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi alla c.d. sezione anaerobica "new" per il trattamento biologico (R3) nel depuratore aziendale per la produzione di biogas, biometano e gesso di defecazione da fanghi potranno essere solo quelli indicati nel provvedimento di AIA allegato al PAUR. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

La sezione D del provvedimento 5292/2019 è sostituita dalla sezione D del provvedimento 4591/2020 che riporta l'elenco dei codici EER ammessi a trattamento biologico R3.

ArpaE durante le verifiche ispettive ha constatato il rispetto della prescrizione attraverso la consultazione dei registri di carico e scarico rifiuti e dei MUD, nonché attraverso i PdM trasmessi annualmente ai sensi dell'art. 29-undecies D. Lgs. 152/06.

2. *l'incremento di rifiuti liquidi fangosi non pericolosi in ingresso al trattamento anaerobico (sezione "old") pari a 20.000 t/a (step 1) è subordinato alla riorganizzazione della destinazione finale dei fanghi generati dai flussi di reflui originati dalle attività di Enomondo e di Caviro Extra, in modo che tutti i reflui di dilavamento e di origine domestica dalle attività di Enomondo srl e di Caviro Extra spa e i reflui industriali di Enomondo srl vengano convogliati direttamente alla sezione aerobica del depuratore aziendale di Caviro Extra. Tale riorganizzazione riferita alle linee produzione fanghi dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 31/03/2020. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

La riorganizzazione è stata immediatamente posta in atto, infatti la prima registrazione di fango generato dalla sola sezione ossidativa è avvenuta in data 12/12/2019, codice rifiuto EER 19 08 12.

ArpaE durante le verifiche ispettive ha constatato il rispetto della prescrizione attraverso la consultazione dei registri di carico e scarico rifiuti e dei MUD, nonché attraverso i PdM trasmessi annualmente ai sensi dell'art. 29-undecies D. Lgs. 152/06.

3. *l'incremento dei rifiuti liquidi fangosi non pericolosi in ingresso alla sezione di digestione anaerobica "old" e "new" rispettivamente pari a 30.000 e 40.000 t/anno (step 2) è subordinato alla completa realizzazione ed avvio della nuova sezione anammox e degli impianti di produzione ACF e gesso di defecazione da fanghi. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

L'analisi del contesto di cui alle pagine precedenti chiarisce l'evoluzione delle modifiche rispetto alla richiesta di questo punto.

In definitiva viene svincolata la realizzazione degli impianti dal cd step 2, che nella sostanza muta radicalmente alla luce delle modifiche approvate.

4. *le acque di processo dell'impianto di produzione dei gessi di defecazione non possono essere considerate di origine agroalimentare per cui devono essere destinate alla sezione aerobica dell'impianto di depurazione aziendale. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

L'impianto di produzione di gesso di defecazione non genera reflui di processo, le acque di dilavamento convogliano alla sezione aerobica del depuratore aziendale come da planimetria rete fognaria.

5. *il gesso di defecazione da fanghi deve essere prodotto unicamente dalla linea di trattamento "new" con ingresso alla stessa unicamente dei rifiuti i cui codici EER sono individuati nell'AIA allegata al PAUR. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

L'analisi del contesto di cui alle pagine precedenti chiarisce l'evoluzione delle modifiche rispetto alla richiesta di questo punto.

Questa prescrizione è stata superata dall'emissione dell'AIA 4591/2020, il gesso di defecazione viene prodotto dal fango disidratato generato sia dalla sezione anaerobica old che new.

6. *i flussi e i depositi dei fanghi che originano rispettivamente dal trattamento anaerobico "new", "old" ed ossidativo dovranno essere tenuti fisicamente distinti e chiaramente identificati. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Sono presenti depositi temporanei opportunamente identificati e distinti per i fanghi codice EER 190812 (ossidativo) e per i fanghi EER 020705 (digestione anaerobica), per questi ultimi è presente anche uno stoccaggio temporaneo R13. Rif. Allegato D Planimetria stoccaggio MP e rifiuti.

7. *i cumuli di gessi di defecazione da fanghi in attesa di utilizzo dovranno essere coperti. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

La copertura viene posta quando il lotto viene chiuso e rimane stoccato a lungo in attesa di utilizzo.

8. *al fine di individuare in modo univoco quali parti d'impianto siano riconducibili all'attività di Caviro Extra spa e quali a Enomondo srl, si ritiene necessario che ogni parte di impianto sia chiaramente identificata, anche mediante cartellonistica e fisicamente separata. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Gli impianti di Enomondo sono opportunamente identificati da cartellonistica e chiaramente distinguibili e separati dagli impianti di Caviro Extra.

9. *dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a contenere l'inquinamento luminoso nel rispetto di quanto previsto della Legge regionale n. 19/2003 e smi. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

In sito sono installate illuminazioni artificiali il cui fascio di luce non si disperde al di fuori delle aree a cui esso è funzionalmente dedicato e non è orientato al di sopra della linea dell'orizzonte.

10. *in merito alla provenienza dei rifiuti ammessi alle attività di recupero il gestore dovrà garantire la priorità alle utenze locali e regionali al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, così come assunto dal principio di prossimità del PRGR approvato con D.A.L. n. 67/2016 (lettera b, comma 1 art. 18 delle NTA). La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Il PRGR in vigore approvato con DAL 87/22 indica all'art. 20 comma 1 lettera b) *il principio di prossimità che prevede smaltimento e recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.* L'impianto di Caviro Extra è specializzato al trattamento di reflui e rifiuti di natura agroalimentare e serve circa 250 aziende del territorio regionale (dato 2024). Le aziende che scelgono di conferire in Caviro ritengono il servizio affidabile, adeguato e sostenibile.

*11. le vasche dell'impianto anammox dovranno essere impermeabilizzate, coperte e coibentate e dovranno essere mantenuti i rilevatori in continuo di pH, temperatura, ossigeno e le due sonde di misurazione dei nitrati. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Non applicabile in quanto l'impianto non è stato realizzato

*12. il termine per l'ultimazione delle piantumazioni verdi previste quali interventi mitigativi dovrà avvenire prima dell'avvio dello "step 2" di progetto e ad opere realizzate dovranno essere previsti controlli almeno semestrali delle piantumazioni arboree con eventuali ripristini/sostituzioni al fine di garantire la presenza della barriera verde. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Le opere a verde pubbliche e private previste nel progetto di PAUR sono state completamente realizzate. Il contratto di manutenzione del verde prevede il controllo e il ripristino delle specie che non hanno correttamente attecchito.

*13. Caviro Extra spa è tenuta a presentare quanto richiesto all'art. 21 del DPR n. 120/2017. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

In data 10/09/2020 è stata trasmessa via pec a Unione della Romagna Faenza e ad ArpaE la dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR 120/17 corredata degli opportuni esiti analitici dei campionamenti. Si vedano allegati.

*14. la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo dovrà comprendere tutto il set analitico minimale previsto dalla tab. 4.1 del DPR n. 120/2017 comprensivo di BTEX e IPA. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

Si faccia riferimento al punto 13.

*15. le acque emunte potranno essere scaricate previa verifica analitica di compatibilità qualitativa con le acque superficiali del corpo ricettore. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Le acque prelevate dai pozzi in concessione sono utilizzate nei processi del sito, le acque reflue di processo vengono trattate internamente quindi scaricate in pubblica fognatura tramite il punto S1 normato in AIA.

*16. ai fini dell'esecuzione del wellpoint, il proponente dovrà inviare preventivamente comunicazione al Servizio concessioni di ARPAE SAC di Bologna ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2011. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Bologna;*



Non applicabile in quanto la prescrizione era legata alla realizzazione dell'impianto Anammox, essendo interrato di 3,5 m.

*17. le acque di scarico derivanti dall'attività di wellpoint dovranno essere preventivamente autorizzate dall'autorità idraulica competente definita in base alla destinazione delle acque prelevate. Nel caso in cui fosse previsto il destino in corpo superficiale, tale domanda dovrà essere corredata dalle analisi attestanti la compatibilità qualitativa. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Non applicabile.

*18. le acque di processo dell'impianto di produzione dei gessi di defecazione non possono essere considerate di origine agroalimentare e dunque il loro recapito nella rete fognaria di sito dovrà essere coerente con il nuovo assetto valutato. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

La rete fognaria a servizio dell'impianto recapita nel ciclo ossidativo; pertanto, gli eventuali reflui che ne derivano non competono alla produzione di fanghi destinati ad uso agronomico

*19. Visto l'impiego di sorgenti sonore e la presenza di operazioni rumorose, al momento dell'avvio dei lavori, l'Impresa esecutrice dovrà presentare al Comune di competenza domanda di autorizzazione alla attività temporanea di cantiere ai sensi della D.G.R. n. 45/2002 e delle NTA del piano di Classificazione acustica del Comune di Faenza. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

La valutazione di impatto acustico di cantiere allegato 1.3 dei documenti di PAUR concludeva che la realizzazione dei piazzali del biosolfato non era impattante ai fini acustici per i quali veniva presa in considerazione solo la realizzazione dell'impianto Anammox.

Poiché questo impianto non è stato realizzato non si è presentata la domanda di autorizzazione alla attività temporanea di cantiere ai sensi della D.G.R. n. 45/2002 e delle NTA del piano di Classificazione acustica del Comune di Faenza.

*20. l'attività dei cantieri dovrà essere svolta solo nei giorni feriali dalle ore 7 alle 20. L'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere svolti dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

*21. non dovranno essere utilizzate macchine operatrici con potenza sovradimensionata rispetto alla tipologia d'intervento e con livello di potenza sonora superiore a quella riportata nella valutazione previsionale di impatto acustico. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

*22. l'uso contemporaneo di attrezzature disturbanti dovrà essere evitato e comunque limitato ai soli casi di effettiva necessità. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

*23. le sorgenti fisse del cantiere poste stabilmente dovranno essere posizionate nel punto di maggiore distanza possibile dai ricettori. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

*24. gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e compressori, etc.), quando possibile del tipo insonorizzati, dovranno essere posti in posizione schermata*

*rispetto agli edifici residenziali circostanti, anche sfruttando i cumuli di materiale di cantiere, il cui ingombro fisico potrebbe fungere da barriera verso l'esterno. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

- 25. dovrà essere previsto l'allacciamento alla rete elettrica esistente e limitato al massimo l'utilizzo di generatori di corrente autonomi (gruppi elettrogeni). La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*
- 26. l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere svolti adottando tutti gli accorgimenti tecnici possibili al fine di ridurre al minimo le emissioni rumorose presso i ricettori, attraverso idonea organizzazione dell'attività, impiegando le attrezzature più idonee. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*
- 27. i mezzi pesanti in entrata/uscita nonché entro l'area di cantiere, dovranno procedere a passo d'uomo. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*
- 28. gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*
- 29. dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere mobile su tempi e modi di esercizio, data di inizio/fine lavori. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina;*

Le prescrizioni da 20 a 29 riguardano l'attività di cantiere già conclusa durante la quale alcuna anomalia è stata rilevata da parte dell'Unione della Romagna Faentina preposta alla verifica.

- 30. la realizzazione del progetto è condizionata all'approvazione della variante del Piano di classificazione acustica comunale per l'adeguamento dell'intera area d'impianto che rimarrà strettamente industriale, alla classe V. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina e a ARPAE di Ravenna;*

La variante di Piano è stata approvata come si evince dalla planimetria di zonizzazione acustica della città di Faenza allegata.

- 31. le sorgenti sonore impiantistiche dovranno corrispondere a marca e modello riportati nella valutazione di impatto acustico. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina e a ARPAE di Ravenna;*

La verifica si riferisce alle sorgenti SC65, SC66, SC67 relative all'impianto del biosolfato, i rilievi sonori sono stati eseguiti sulla stessa attrezzatura installata presso Caviro Extra, pertanto marca e modello coincidono.

- 32. il locale tecnico Anammox dovrà essere realizzato in materiale fonoisolante. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina e a ARPAE di Ravenna;*

Non applicabile in quanto la prescrizione era legata alla realizzazione dell'impianto Anammox.

- 33. l'impianto per il biosolfato dovrà essere attivato esclusivamente in tempo di riferimento diurno (ore 6-22) ed essendo mobile non potrà essere spostato in posizione diversa da*

*quella indicata in planimetria Allegato 3C -14.2 "Planimetria delle sorgenti sonore" del 07/2019, se non previa nuova valutazione previsionale di impatto acustico che ne dimostri la compatibilità acustica. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina e a ARPAE di Ravenna;*

L'impianto funziona solo in periodo diurno ed è sito nella posizione indicata nella planimetria allegata al previsionale acustico.

*34. alla realizzazione dell'opera dovrà essere effettuata verifica fonometrica in campo, alla sorgente e ai ricettori, nel periodo di attivazione di tutte le sorgenti, al massimo regime di funzionamento, a conferma delle stime previsionali prodotte; in caso di riscontro di criticità acustiche dovranno essere adottate opere di mitigazione acustica. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina e a ARPAE di Ravenna;*

La verifica fonometrica è stata effettuata nel marzo 2022 ed è allegata alla presente.

*35. i documenti 1.3 "Valutazione impatto acustico" del 12/2018, 1.3 "Valutazione impatto acustico" integrazioni, del 07/2018, costituenti All. 6 per l'AIA e la planimetria Allegato 3C -14.2 "Planimetria delle sorgenti sonore" del 07/2019, dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo. La verifica di ottemperanza spetta all'Unione della Romagna Faentina e a ARPAE di Ravenna;*

Documenti disponibili presso il sito.

*36. gli automezzi dovranno circolare con masse legali ai sensi degli artt. 10, 54, 62 del Codice della Strada ed in ogni caso garantendo una massa complessiva, comprensiva di tara non superiore a 44 t. La verifica di ottemperanza spetta alla Provincia di Ravenna;*

La verifica avviene all'atto della pesatura del mezzo in uscita.

*37. il trasporto del materiale dovrà avvenire impiegando esclusivamente mezzi isolati. Gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a m 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi. La verifica di ottemperanza spetta alla Provincia di Ravenna;*

Non applicabile.

*38. visto il continuo transitare dei mezzi adibiti al trasporto fanghi nell'area, occorre predisporre un'adeguata protezione per il sostegno n. 55 al fine di salvaguardarlo da eventuali urti e collisioni. La verifica di ottemperanza spetta a Terna Rete Italia spa;*

E' presente una barriera a verde di ampio raggio, si veda allegato.

*39. l'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n. 449/1998, (tenuto conto, tra l'altro dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C). La verifica di ottemperanza spetta a Terna Rete Italia spa;*

Si considera ottemperata in quanto ogni installazione di illuminazione è stata effettuata a norma di legge.

40. *per ogni eventuale necessità derivanti da modifiche progettuali, da situazioni al momento non prevedibili o dubbi che potessero insorgere durante la fase dei lavori, occorrerà contattare i tecnici di Terna spa al fine di riconsiderare eventuali interferenze. La verifica di ottemperanza spetta a Terna Rete Italia spa;*

Allo stato attuale non applicabile.

41. *prima dell'avvio, nelle condizioni previste dallo step 2, Caviro Extra (in collaborazione con Enomondo) dovrà installare e rendere operative presso la sede di Faenza 2 colonnine con 4 stazioni di ricarica nelle quali dipendenti, visitatori, clienti della Caviroteca avranno accesso gratuito alla ricarica della propria auto elettrica, con una stima a pieno regime per le 4 stazioni di 16 auto/giorno ricaricate per circa 270 g/anno, consentendo una compensazione annua di 40 kg di PM10 (37 mg/km) e 0,7 kg di SOX (0,66 mg/km). La verifica di ottemperanza spetta a ARPAE di Ravenna;*

Sono installate nel parcheggio della palazzina direzionale 10 stazioni di ricarica cui 2 di tipo "fast."

42. *prima dell'avvio, nelle condizioni previste dallo step 2, Caviro Extra (in collaborazione con Enomondo) dovrà aver concordato con trasportatori la conversione di mezzi pesanti da diesel a metano/biometano, al fine di passare da un'emissione media di PM10 di 142 a 31 mg/km e per SOX da 4 a 0 mg/km. La verifica di ottemperanza spetta a ARPAE di Ravenna;*

Sono stati fatti accordi con le aziende di trasporto: Arco, Transitalia e CST.

43. *prima dell'avvio, nelle condizioni previste dallo step 2, Caviro Extra (in collaborazione con Enomondo) dovrà provvedere alla piantumazione di ulteriore barriera a verde lungo il confine nord a completamento della fascia di mitigazione già presente. La verifica di ottemperanza spetta a ARPAE di Ravenna;*

Si veda risposta al punto 12.

44. *elaborare, entro il 31/12/2022 (scadenza realizzazione "step 2" di progetto) uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di inserire nel Complesso Caviro Extra / Enomondo impianti fotovoltaici o soluzioni simili di efficientamento energetico e inserimento di nuove forme di energie rinnovabili volte a contribuire agli obiettivi di contenimento della CO2. La verifica di ottemperanza spetta a ARPAE di Ravenna;*

Si veda comunicazione allegata.

Allo stato attuale è in funzione l'impianto FV sul tetto del capannone ACFA di Enomondo. Per quanto riguarda l'edificio AT il progetto originario ha subito modifiche. L'impianto viene collocato in edifici ricostruiti as is post incendio nei quali non è richiesta l'installazione di impianto FV.

45. *i punti di emissione E181 ed E182 cesseranno di funzionare una volta spenti i motori alimentati a biogas e metano ad essi collegati, M5 ed M6 (Jenbacher 1 e 2); lo spegnimento deve avvenire prima dell'avvio nelle condizioni previste dallo step 2 e deve*

*essere preventivamente comunicato e successivamente attestata l'interruzione dell'invio di biogas agli stessi. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Ribadito che le condizioni di step 2 così come formulate nel provvedimento AIA 5292/2019 sono state superate dal provvedimento 4591/2020 che determina tra gli altri di

- c) alla previsione di mantenere come "riserva fredda" per la combustione del biogas non avviato alla sezione di up grading per la produzione di biometano nei periodi di fermata della centrale di Enomondo srl, uno dei motori Jenbacher (quello afferente all'emissione E181), invece dello spegnimento totale previsto con lo step 2 (e comunque entro il 31/12/2022), nell'AIA vigente;

cui segue, sempre per il punto E181 motore M5, comunicazione del 14/12/2021 mentre per il punto E182 motore M6 si comunica in data 20/12/2020 il definitivo spegnimento.

Con riesame AIA presentato in data 26/10/2023 entrambi i punti di emissione sono stati eliminati dalla scheda E e dalla planimetria Allegato 3A in quanto definitivamente eliminati.

*46. per il c.d. "step 2" i rifiuti speciali liquidi non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento biologico nelle sezioni anaerobiche "new" e "old" saranno unicamente quelli di cui all'allegato 2 punto 1) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

I rifiuti autorizzati in AIA per la digestione anaerobica in entrambe le sezioni sono quelli ammessi ai sensi della DGRER 2773/2004. Il rispetto della prescrizione è evidente dai registri c/s rifiuti, dai MUD e dalla relazione annuale trasmessa ai fini AIA.

*47. devono essere previste idonee volumetrie di deposito del gesso di defecazione da fanghi prodotto; qualora si riscontrasse criticità inerenti gli stoccaggi dovrà essere sospeso l'invio del fango stesso all'impianto e verificata l'attività della sezione di digestione anaerobica, che potrebbe necessitare di un rallentamento dell'alimentazione dei rifiuti in ingresso. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;*

Sono presenti due box di stoccaggio dei lotti di gesso di defecazione di capacità di circa 2.000 t/cad che sono in grado di soddisfare le esigenze del sito.

*48. ai fini del non incremento del rischio idraulico, la progettazione dei nuovi fabbricati e dei manufatti sensibili dovrà tener conto della quota di 27,50 m riferiti al sistema altimetrico adottato dal proponente nelle tavole progettuali presentate. La verifica di ottemperanza spetta al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;*

Ogni progettazione di nuovo fabbricato o piazzale o qualsivoglia manufatto è oggetto di autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica per la verifica del non incremento del rischio idraulico.